



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministero della transizione ecologica, recante “Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna”, di cui all'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Rep. Atti n. 43/CU del 16 marzo 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 16 marzo 2022

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 10-bis, del predetto decreto legislativo che prevede che “con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna”;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55, che ha apportato una modifica all'articolo 2, comma 1, n.8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sostituendo “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, con “Ministero della transizione ecologica”;

VISTA la nota prot.n.2486 del 4 febbraio 2022 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero della transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto di cui trattasi;

VISTA la nota prot.n. DAR 2021 dell'8 febbraio 2022, con la quale, è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento indicato in oggetto, con contestuale convocazione di un incontro, a livello tecnico, il 21 febbraio 2022;

VISTA la nota inviata il 21 febbraio 2022 dal Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto di cui trattasi, diramata, in pari data, con nota prot. n. DAR 2772;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro, a livello tecnico, svoltosi il 21 febbraio 2022 nell'ambito del quale sono state illustrate le finalità, i contenuti del provvedimento, discusse le proposte emendative formulate dalle Regioni, ritenute in gran parte accoglibili dai rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot.n. DAR 3235 del 28 febbraio 2022, con la quale, è stato sollecitato l'invio della nuova versione del provvedimento, in esito a quanto concordato nell'incontro svoltosi, a livello tecnico, il 21 febbraio 2022;

VISTA la nota prot.n.5607 dell'8 marzo 2022 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi, diramata il 9 marzo con nota prot.n. DAR 3846;

VISTA la nota prot.n.5996 dell'11 marzo 2022 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero della transizione ecologica ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di decreto di cui trattasi, diramata il 14 marzo 2022 con nota prot.n. DAR 4146;

VISTA la nota prot.n. 6205 del 15 marzo 2022, diramata in pari data con nota prot.n. DAR 4226, pervenuta dall'Ufficio Legislativo del Ministero della transizione ecologica, recante le controdeduzioni riguardo alle osservazioni formulate dall'ANCI in merito alla nuova versione dell'articolo 5 dello schema di decreto di cui trattasi, di cui alla nota DAR 4146 del 14 marzo 2022;

VISTA la nota prot.n. 4931 del 16 marzo 2022, pervenuta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni rese dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, diramata, in pari data, con nota prot.n. DAR 4341;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta della Conferenza Unificata nell'ambito della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato alla soppressione dei commi 2 e 4 dell'articolo 5, di cui al documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (allegato 1),
- l'ANCI ha espresso parere favorevole,
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministero della transizione ecologica, recante "Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna", di cui all'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, diramato con nota DAR 4146 del 14 marzo 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/41/CU10/C5

16/3/2022



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA, RECANTE "DEFINIZIONE DELLE
MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE
SILENZIOSE DI UN AGGLOMERATO E DELLE ZONE SILENZIOSE IN
APERTA CAMPAGNA", DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 10 BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 194**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 10) Conferenza Unificata

La Conferenza nel constatare positivamente che la nuova bozza di Decreto presentata dal MiTE accoglie molti degli emendamenti suggeriti dalle Regioni e dalle Prov. Autonome, evidenzia che il testo dell'art. 5, è stato modificato in maniera radicale ed incompatibile con quanto discusso e concordato con il MiTE in sede di riunione tecnica.

L'art. 5, infatti, al comma 1 riporta correttamente il compito delle Regioni di "promuovere" l'individuazione da parte dei Comuni delle aree da classificare come "zone silenziose", riconoscendo la richiesta avanzata dalle Regioni che l'iniziativa nell'individuazione delle aree candidate parta dai Comuni e non dalle Regioni/Province, in coerenza con quanto disposto dal Decreto legislativo.

La suddetta impostazione iniziale viene però totalmente stravolta ai **commi 2 e 4** del medesimo art. 5, ove sono previsti adempimenti specifici a carico delle Regioni. Premesso quanto sopra la Conferenza, all'unanimità dei presenti, non ritiene possibile esprimersi positivamente in merito allo schema di decreto, salva la disponibilità da parte del MiTE di procedere ad una riformulazione dell'art. 5 che sia conforme alle indicazioni rese in sede interregionale e di riunione tecnica di "Gruppo Misto".

Per quanto sopra esposto la Conferenza esprime **parere favorevole condizionato alla soppressione dei commi 2 e 4 dell'art. 5.**

Roma, 16 marzo 2022